

partners

Renato Meneghini - dott. commercialista

Luisa Moroso - consulente del lavoro

associati

Enrico Povolo - dott. commercialista

Marco Giaretta - dott. commercialista

Giacomo Prandina - dott. commercialista

Vicenza, 3 dicembre 2008

OGGETTO: CIRCOLARE DECRETO "ANTICRISI"

Di seguito si esaminano le principali novità del D.L. 29.11.2008, n. 185, cosiddetto **DECRETO ANTICRISI**.

Il Decreto è entrato in vigore il 29-11-2008, ma dovrà essere convertito in legge entro 60 giorni; in tal senso si prevedono rilevanti variazioni del testo iniziale.

BONUS STRAORDINARIO PER LE FAMIGLIE

Al fine di favorire i nuclei familiari (richiedente, coniuge non legalmente ed effettivamente separato anche se non a carico, figli ed altri familiari a carico) a basso reddito, è riconosciuto un bonus straordinario ai soggetti residenti qualora al reddito complessivo concorrano esclusivamente una o più delle seguenti categorie di reddito previste dal TUIR:

- REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE;
- REDDITI DI PENSIONE;
- COMPENSI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA O A PROGETTO;
- CERTI REDDITI DIVERSI DA ATTIVITA' OCCASIONALI;
- REDDITI FONDIARI.

L'ammontare del bonus è proporzionale al numero dei componenti il nucleo familiare ed all'ammontare del "reddito complessivo familiare" (dato dalla somma del reddito complessivo di ciascun componente) come di seguito illustrato:

REDDITO COMPLESSIVO	COMPONENTI NUCLEO FAMIGLIA	AMMONTARE BONUS
FINO A 15.000 EURO	1	200
FINO A 17.000 EURO	2	300
FINO A 17.000 EURO	3	450
FINO A 20.000 EURO	4	500
FINO A 20.000 EURO	5	600
FINO A 22.000 EURO	PIU' DI 5	1.000
FINO A 35.000 EURO	CON PORTATORI DI HANDICAP	1.000

Il Bonus così individuato:

- è attribuito ad uno solo dei componenti il nucleo familiare;
- non costituisce reddito né ai fini fiscali, né ai fini delle prestazioni previdenziali, compreso l'ottenimento della c.d. "social card";
- è erogato dal sostituto d'imposta (datore di lavoro) che il soggetto interessato indica nella richiesta per l'ottenimento del bonus;
- è riconosciuto ai soggetti che presentano apposita richiesta al proprio sostituto d'imposta (datore di lavoro).

NOVITÀ INERENTI AI MUTUI CASA

E' stato previsto un contributo dello Stato per il 2009 per contenere le rate dei mutui immobiliari a tasso variabile stipulati (o eventualmente surrogati) entro il 31 ottobre 2008.

E' stabilito che l'importo delle rate di tali mutui è calcolato in base al maggiore tra il 4% senza spread ed il tasso alla sottoscrizione del contratto, a meno che la rata non sia già più bassa.

L'effetto di tale contributo non è chiaro:

- da un lato sarà accessibile solo a coloro che hanno contratto un mutuo ad un tasso inferiore al 4%;
- dall'altro, i tassi di mercato a partire dall'Euribor sono già in calo, per cui è probabile che i vantaggi per i consumatori, a parte forse i primi mesi, saranno limitati.

Ci riserviamo di valutare in una delle prossime circolari il reale impatto sui mutuatari di tale manovra.

DETRAZIONE DEL 55%: PERDITA AUTOMATISMO

Per gli anni 2008, 2009 e 2010 (il 2008 è oggetto di dubbio) è prevista che **la fruizione dell'agevolazione del 55% per il risparmio energetico è condizionata** alla spedizione di un modello telematico presso l'Agenzia delle Entrate.

Qualora entro 30 giorni il contribuente non abbia ottenuto l'assenso alla propria domanda, questa deve intendersi rifiutata.

Avvertiamo pertanto tutti i Clienti che facevano conto per gli anni 2009 e 2010 su tale detrazione, che essa, benchè prevista nella Finanziaria 2009, non sarà più sicura.

RIDUZIONE DEL COSTO DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO

Sono modificate le aliquote delle sanzioni per compiere il ravvedimento operoso in caso di mancato o insufficiente versamento e negli altri casi previsti dalla legge.

In particolare per i ravvedimenti operoso compiuti a partire dal giorno 29 Novembre 2008:

- **il pagamento entro 30 giorni è sanzionato al 2,5%** (in precedenza lo era al 3,75%);
- **il pagamento oltre 30 giorni è sanzionato al 3%** (in precedenza lo era al 6%).

ESIGIBILITÀ DIFFERITA DELL'IVA

Per gli anni solari 2009, 2010 e 2011 **è prevista l'applicazione della "esigibilità differita" dell'IVA** anche con riferimento alle cessioni e prestazioni effettuate nei confronti della generalità dei soggetti che agiscono nell'esercizio d'impresa, arte o professione, con esclusione:

- delle operazioni effettuate da soggetti che applicano regimi speciali IVA;
- delle operazioni fatte nei confronti di soggetti cui si applica il reverse charge.

L'IVA, fermo restando il momento di effettuazione dell'operazione, risulta quindi esigibile al momento del pagamento.

Consequentemente, va evidenziato che l'IVA a credito risulta detraibile per l'acquirente nel momento in cui la fattura è pagata.

Per beneficiare dell'esigibilità differita, la fattura relativa alla cessione/prestazione dovrà riportare l'apposita annotazione, in mancanza della quale l'imposta è considerata esigibile al momento di effettuazione dell'operazione.

In base a quanto stabilito dal Decreto, l'effettiva applicazione di tale disposizione è subordinata all'autorizzazione UE.

Ci riserviamo di dare ulteriori delucidazioni al riguardo in una delle prossime circolari.

DETAZZAZIONE "PREMI DI PRODUTTIVITÀ"

È prorogato per l'anno 2009 l'assoggettamento all'imposta sostitutiva pari al 10% delle somme erogate a titolo di "premi produzione" su un importo massimo complessivo lordo di € 6.000 e con esclusivo riferimento ai lavoratori dipendenti del settore privato che nel 2008 hanno conseguito un reddito da lavoro dipendente non superiore ad € 35.000.

Non è prorogata l'agevolazione per le somme relative agli straordinari.

DEDUCIBILITÀ IRAP AI FINI REDDITUALI

A partire dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2008 è ammessa in deduzione la quota del 10% dell'IRAP pagata nel periodo d'imposta.

La parziale deducibilità:

- ◆ si estende a tutti i soggetti passivi IRAP e pertanto interessa anche l'IRPEF delle imprese individuali, dei lavoratori autonomi e dei soci di società personali;
- ◆ va effettuata in base secondo il principio di cassa.

Tale disposizione è stata adottata dal Governo in previsione di un giudizio sfavorevole per l'Erario da parte della Corte costituzionale in merito alla questione di costituzionalità sollevata in relazione all'indeducibilità dell'IRAP dalle imposte sui redditi.

Oltre all'introduzione a regime della parziale deducibilità dell'IRAP è prevista la possibilità di recupero delle maggiori imposte versate negli anni precedenti a causa della totale indeducibilità dell'IRAP.

REVISIONE STUDI DI SETTORE

Per tenere conto della crisi economica, con riguardo a particolari settori dell'economia o aree territoriali è previsto che gli studi di settore possano essere "integrati" con apposito Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

E' molto dubbio che una tale revisione possa avere effetti determinanti per i contribuenti.

RIDUZIONE ACCONTO IRES ED IRAP

È disposta la riduzione dell'acconto 2008 nella misura del 3%, applicabile esclusivamente dai soggetti IRES (società di capitali, enti commerciali e non commerciali) con riferimento all'acconto IRES e IRAP.

È tuttavia previsto che le somme così risparmiate dovranno essere versate entro fine anno 2008.

ASSOCIAZIONI: NUOVE PROBLEMATICHE

Le agevolazioni fiscali previste per le associazioni saranno subordinate alla trasmissione di una serie di dati in via telematica all'Agenzia delle Entrate; in particolare dovranno essere comunicati i dati relativi alle somme versate dagli associati in termini di quote e contributi.

La normativa è senza dubbio una novità molto pesante per le associazioni, sia per l'entità dell'adempimento posto a loro carico, sia per la previsione di una potenziale perdita di tutte i benefici fiscali.

Di seguito riportiamo altre disposizioni, più specifiche, previste dal decreto.

RIALLINEAMENTO E RIVALUTAZIONE DI VALORI CONTABILI

Sono previste disposizioni di riallineamento dei valori riservate ai soggetti che applicano i principi contabili internazionali (IAS/IFRS).

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGGREGAZIONI AZIENDALI

Sono introdotte ulteriori disposizioni per il riallineamento di valori emersi a seguito di operazioni straordinarie.

In caso di maggiori valori attribuiti all'avviamento, ai marchi d'impresa o ad altre immobilizzazioni immateriali è possibile, applicando l'imposta sostitutiva del 16%, la deduzione dell'ammortamento dell'avviamento e dei marchi d'impresa in quote non superiori a 1/9, anziché a 1/18. Tale novità rende più conveniente la disciplina del riallineamento per tali beni che frequentemente emergono nelle operazioni di aggregazione aziendale.

È inoltre possibile effettuare il riallineamento anche di altri beni, quali ad esempio i crediti, mediante il pagamento delle imposte in misura ordinaria (27,5% per l'IRES e 3,9% per l'IRAP) da determinare in maniera separata rispetto all'imponibile ordinario.

DEROGA AI CRITERI DI VALUTAZIONE PER LE ATTIVITÀ FINANZIARIE

E' consentito derogare ai criteri di valutazione delle attività finanziarie per tenere conto delle situazioni di eccezionale turbolenza dei mercati.

Si consente di non svalutare i titoli iscritti nell'attivo circolante, continuando a valutarli al valore risultante dall'ultimo bilancio (ad esempio, bilancio al 31.12.2007).

RIVALUTAZIONE IMMOBILI

Infine, è introdotta una **disciplina facoltativa di rivalutazione dei beni immobili** riservata alle società di capitali, enti commerciali, snc e sas che non adottano i principi contabili internazionali.

La rivalutazione, che ha per oggetto i beni immobili, escluse le aree fabbricabili e gli immobili merce, va effettuata nel bilancio 2008 e deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea. Le categorie omogenee sono individuate nei beni ammortizzabili e in quelli non ammortizzabili, ossia gli immobili civili.

Il saldo attivo di rivalutazione va imputato al capitale o in un'apposita riserva che ai fini fiscali è considerata in sospensione d'imposta. È previsto l'affrancamento di tale riserva mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva dei redditi e dell'IRAP in misura pari al 10%.

La rivalutazione comporta il versamento di un'imposta sostitutiva, da computare in diminuzione del saldo attivo di rivalutazione nella misura:

- ◆ del 10% per gli immobili ammortizzabili;
- ◆ del 7% per gli immobili civili.

Il maggior valore dei beni è riconosciuto ai fini fiscali (redditi e IRAP) a partire dal terzo esercizio successivo a quello della rivalutazione e pertanto in generale dal 2011.

Nel caso di cessione, assegnazione ai soci o destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa prima dell'inizio del quarto esercizio successivo a quello di rivalutazione, la plus/minusvalenza è calcolata con riferimento al costo del bene antecedente alla rivalutazione.

Le imposte sostitutive dovute per la rivalutazione e per l'eventuale affrancamento delle riserve vanno versate alternativamente in un'unica soluzione entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi del periodo in cui è effettuata la rivalutazione o in 3 rate annuali, sempre entro il termine di versamento delle imposte

Certi di averVi fatto cosa gradita e restando a disposizione per qualsiasi chiarimento, cogliamo l'occasione per porgerVi i nostri più cordiali saluti.

Renato Meneghini Enrico Povolo Marco Giaretta Giacomo Prandina